



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2014, proposto da:
Mariani Costruzioni Generali S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Stefanelli, con domicilio eletto presso Andrea Stefanelli in
Bologna, Via Calanco 11;

contro

Comune di Bondeno, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto
Mischi, con domicilio eletto presso Alberto Mischi in Bologna, Via
Santo Stefano N. 50;

nei confronti di

Aec Costruzioni S.r.l.;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n.643 del 15 luglio
2014 dell'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva, ed
esecuzione lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico
antisismico in Bondeno capoluogo (CIG 55100415AC - CUP

C29H13000060004), della relativa comunicazione del 16/7/2014, del verbale di gara del 11/6/2014 con cui avveniva l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche nonché di tutti i verbali di gara, se ed in quanto rilevanti, oltre alla risposta del Comune di Bondeno relativa alla preinformativa di ricorso del 19/8/2014 prot. n. 22476/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa

nonché per l'annullamento, previa declaratoria di efficacia del contratto (non cognito) eventualmente sottoscritto dal Comune di Bondeno con la società AEC costruzioni srl relativamente all'appalto in oggetto per illegittimità derivata dall'illegittimità propria di tutti gli atti sopra impugnati

oltre che la condanna

al risarcimento del danno subito dall'ATI capeggiata dalla Mariani costruzioni generali srl in merito alla mancata aggiudicazione dell'appalto de quo, danno da ristorare in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bondeno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott.

Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento di aggiudicazione, in favore della controinteressata, dell'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico nel Comune di Bondeno e vengono altresì impugnati i verbali di gara ed altre note, atti tutti dettagliatamente indicati in epigrafe.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del Disciplinare di gara in connessione con l'art. 83/4°c del D.lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta.

Sostiene in sintesi la deducente che ai fini dell'ottenimento del massimo risultato (punteggio 20 punti) relativo al sub criterio di valutazione tecnica T2.2 occorresse adottare soluzioni impiantistiche migliorative tali da conseguire l'obiettivo dell'azzeramento del fabbisogno energetico esterno nella misura del 100%. Nel Disciplinare di Gara tale criterio era riassunto nella formula: perseguimento dell'obiettivo "bolletta zero".

In nessuna parte del Disciplinare, prosegue la ricorrente, era previsto che si potesse offrire un fabbisogno in eccesso rispetto alla misura del 100% e cioè, come è avvenuto rispetto alla controinteressata, una

percentuale del 120,73%, così introducendo nella *lex specialis* un meccanismo premiale in favore del concorrente che superasse nell'offerta tecnica la soglia di equilibrio energetico del 100%.

L'assunto non può essere condiviso.

Si osserva in primo luogo che le clausole del bando vanno, com'è noto, interpretate alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici fissati nel nostro ordinamento dagli art. 1362 – 1363 CC e cioè in modo tale che al loro contenuto possa essere attribuito un senso logico secondo il significato delle parole usate.

Dall'attuazione di tale criterio discende che la prospettata illegittima applicazione della disposizione suindicata, la quale, come si è detto, prevedeva proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche dell'edificio attraverso la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo di energie rinnovabili funzionali al perseguimento dell'obiettivo "bolletta zero", non sembra trovare riscontro alla luce delle espressioni adoperate nel Disciplinare di gara. Infatti il sub criterio T2.2 in nessuna parte contiene limitazioni delle offerte in senso migliorativo delle soluzioni impiantistiche connesse all'energia rinnovabile ed è del tutto palese che l'esclusione dell'offerta debba, comunque, essere espressamente comminata dalla *lex specilis* di gara oppure sancita dalla commissione di gara in quanto ritenuta tecnicamente inappropriata e difforme da quanto richiesto e dunque non può essere desunta in via interpretativa dalle disposizioni del bando.

Consegue a quanto sopra considerato che se alla migliore proposta è stato assegnato il punteggio massimo e cioè 20/20, a quella immediatamente sottostante dovesse essere attribuito quello proporzionalmente inferiore di 19,20.

Con il secondo motivo la ricorrente rileva la violazione del bando di gara in connessione con l'art. 76 del D.lgs. n. 163/2006 e con il DM 18.12.1975, sotto il profilo di una evidente difformità tra l'offerta tecnica e quella economica.

Anche tale profilo non appare suscettibile di accoglimento.

Infatti, se come ammette la stessa interessata, devono ritenersi ammissibili, ex art 76 del D. lgs. n. 163/2006, le variazioni progettuali migliorative al progetto definitivo che non comportino una variazione essenziale delle prestazioni richieste dal bando, non si comprende quali possano essere ed in che misura possano ritenersi non migliorative, ma regressive le presunte difformità riscontrate tra il progetto dell'aggiudicataria e l'oggetto della gara ed inoltre come le stesse sarebbero state tali da comportare, secondo le disposizioni del bando, l'esclusione dell'offerta di quest'ultima.

In sostanza non esistono, sulla base delle disposizioni di gara, elementi per affermare la sussistenza di rilevanti incongruenze tra il progetto tecnico ed il computo metrico estimativo, incongruenze che potrebbero essere dovute anche ad errori materiali, irrilevanti nel loro complesso e che peraltro nulla hanno a che vedere con la mancanza o l'incompletezza della documentazione da cui soltanto

potrebbe scaturire l'esclusione della controinteressata.

Infine con il terzo motivo l'interessata deduce la violazione del bando di gara in connessione con l'art. 53/3°c del D.lgs. n. 163/2006.

La censura appare infondata in quanto risultano agli atti le dichiarazioni rese dai progettisti esterni i quali hanno affermato il possesso dei requisiti generali e professionali previsti dal bando e di quelli economico –finanziari, in particolare evidenziando di non trovarsi nelle condizioni di cui agli art.: 38 del D.lgs, n, 163/2006 e 257 del DPR n. 207/2010.

La partecipazione di tali soggetti in veste di collaboratori dell'impresa concorrente alla gara, indipendentemente dalla natura giuridica di quest'ultima, non si ritiene illegittima alla stregua del chiaro disposto dell'art. 90/7°c del D. lgs. n. 163/2006 e dell'art. 253 del DPR n. 207/2010.

Per tutto quanto precede il ricorso in quanto infondato deve essere respinto, così come deve essere respinta la connessa istanza di risarcimento del danno.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge unitamente alla connessa domanda risarcitoria.

Condanna la ricorrente alle spese che si liquidano in € 6000,00 (euro seimila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)